SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 76

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 30 marzo 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 2013, n. **27**.

Regolamento recante applicazione dell'articolo VII della Convenzione fra i paesi aderenti al Trattato del Nord Atlantico sullo «status» delle loro Forze armate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 30 novembre 1955, n. 1335, in tema di ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo «status» delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1956, n. 1666, recante il regolamento relativo all'applicazione dell'articolo VII della Convenzione citata;

Ritenuto che occorra adeguare il predetto regolamento al codice di procedura penale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447;

Ritenuto altresì opportuno procedere ad una modifica del testo per rendere più sollecito, chiaro e semplice il procedimento e le modalità di rinuncia alla giurisdizione, come previsto dal citato Trattato;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 7 marzo 2013;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro degli affari esteri, del Ministro della giustizia, del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1956, n. 1666, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 del regolamento relativo all'applicazione dell'articolo VII della Convenzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1666 del 1956 citato è sostituito dal seguente:

«Art. 1

Ai fini del presente decreto, per "Convenzione" si intende la Convenzione fra gli Stati aderenti al trattato del Nord-Atlantico sullo status delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951 e resa esecutiva in Italia con legge 30 novembre 1955, n. 1335.

La facoltà di rinunciare al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione o di accettare le istanze di rinuncia a tale diritto, nei casi previsti nell'art. VII, paragrafo 3, della Convenzione, è esercitata secondo le disposizioni del presente regolamento.

Le istanze di rinuncia al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione riconosciuto allo Stato italiano ai sensi dell'art. VII, paragrafo 3, lettera *b)*, della Convenzione sono dirette al Ministro della giustizia, per il tramite del Ministero degli affari esteri, del procuratore della Repubblica presso il più vicino Tribunale ovvero, dopo la chiusura delle indagini preliminari, del giudice che procede. A tal fine, il procuratore della Repubblica o il giudice inoltrano le istanze, con un rapporto informativo, rispettivamente al Procuratore generale o al Presidente del Tribunale o della Corte che le trasmettono immediatamente con le osservazioni del caso.

Della presentazione dell'istanza di rinuncia viene data, in ogni caso, immediata comunicazione al procuratore della Repubblica ovvero, dopo la chiusura delle indagini preliminari, al giudice che procede.

Il Ministro della giustizia, sentito il Ministro per gli affari esteri anche nel caso che le istanze non siano pervenute per il suo tramite, se riconosce ammissibile l'istanza e ritiene opportuno che si faccia luogo alla rinunzia al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione, ne fa richiesta all'autorità giudiziaria competente per il procedimento.

Tale richiesta può essere fatta in ogni stato e grado del procedimento fino al passaggio in giudicato della sentenza.

Il giudice, accertata l'esistenza delle condizioni previste dalla legge per l'ammissibilità e la validità della rinuncia, dichiara con sentenza la rinunzia al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione.

In ogni caso la pronuncia del giudice sulla richiesta del Ministro è comunicata all'autorità dello Stato che ha fatto istanza per la rinuncia.

Le precedenti disposizioni si osservano, in quanto compatibili, anche nel caso che il Ministro della giustizia intenda di sua iniziativa richiedere che sia dichiarata la rinuncia al diritto di priorità, nell'esercizio della giurisdizione, da parte delle autorità giudiziarie italiane, in favore dell'altro Stato.».

b) All'articolo 5 del regolamento relativo all'applicazione dell'articolo VII della Convenzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1666 del 1956 citato, la parola: «pretore» è sostituita dalla seguente: «giudice».

c) Le parole: «Ministro per la grazia e giustizia» e «Ministero di grazia e giustizia», ovunque contenute, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «Ministro della giustizia» e «Ministero della giustizia».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TERZI DI SANT'AGATA, *Ministro degli affari esteri*

SEVERINO, *Mnistro della giustizia*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

DI PAOLA, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2013
Registro n. 3, foglio n. 116

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'articolo 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 30 novembre 1955, n. 1335 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 gennaio 1956, n. 7.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1956, n. 1666 (Approvazione del regolamento relativo all'applicazione dell'art. VII della Convenzione fra gli Stati aderenti al Trattato del Nord Atlantico sullo «status» delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 marzo 1957, 70.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 1988, n. 250, S.O.

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art.17.*(Regolamenti)*. — 1 Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto n. 1666 del 1956, come modificato dal presente decreto:

«Art. 5. — Nei casi previsti nello stesso art. VII, paragrafo 9, lettera *g)*, dell'anzidetta Convenzione, il presidente o il *giudice* deve dare tempestivo avviso del giorno fissato per il dibattimento al comandante del reparto a cui l'imputato appartiene e se ciò non sia possibile o in caso di urgenza al più vicino Comando o Ufficio dello Stato di origine, affinché un rappresentante del Governo di questo Stato possa essere presente al dibattimento.

Il suddetto rappresentante ha il diritto di intervenire anche quando si è ordinato di procedere a porte chiuse, salvo che la pubblicità del dibattimento sia esclusa per tutelare il segreto politico o militare.».

13G00074

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 marzo 2013.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di propizamide, sulla base del dossier GF-1158 di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTE E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003. n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260. e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 2003 di recepimento della direttiva 2003/39/CE della Commissione del 15 maggio 2003, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva propizamide;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 2003 di recepimento della direttiva 2003/39/CE della Commissione del 15 maggio 2003, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, della sostanza attiva propizamide;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 16 ottobre 2003 che indica il 31 marzo 2014 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva propizamide nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il Reg. (UE) 823/2012 della Commissione 14 settembre 2012, che proroga il periodo di approvazione della sostanza attiva propizamide fino al 31 gennaio 2017;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo GF-1158 conforme all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, che ora figura nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento KERB 80 EDF, presentato dall'impresa Dow Agro Science Italia S.r.l.;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Considerato che l'impresa titolare della autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 16 ottobre 2003, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva propizamide;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo GF-1158, ottenuta dal Istituto Superiore di Sanità, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino al 31 gennaio 2017, alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota con la quale l'Impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Vista la nota dell'Ufficio protocollo n. 0002980 in data 30 gennaio 2013 con la quale è stata richiesta all'Impresa Dow Agro Science Italia S.r.l. titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico - scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro dodici mesi dalla data della medesima;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 gennaio 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva propizamide, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ora figura nel Reg (UE) n. 546/2011 della Commissione, sulla base del fascicolo GF-1158 conforme all'All. III;
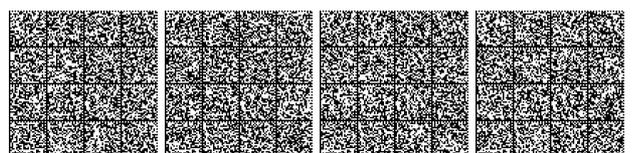
Decreta:

È ri-registrato fino al 31 gennaio 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva propizamide, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

La succitata impresa Dow Agro Science Italia S.r.l. è tenuta alla presentazione dei dati tecnico - scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità:

8 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **propizamide** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier GF-1158 di All. III 31 gennaio 2017 ai sensi del decreto ministeriale 23 giugno 2006 di recepimento della direttiva di inclusione 2006/39/CE della Commissione del 12 aprile 2006 e dal Reg. (UE) 823/2012 della Commissione 14 settembre 2012.

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Modifiche autorizzate**
1.	1714	KERB 80 EDF	03/10/1980	Dow Agro Science Italia S.r.l.	- Modifiche di composizione minore - Nuova classificazione: **Xn** (nocivo); **N** (pericoloso per l'ambiente), **R40-R50/53; S2-S13-S20/21-S36/37–S29-S46-S60-S61**

KERB™ 80 EDF

ERBICIDA SELETTIVO PER IL DISERBO DI ALCUNE COLTURE ORTICOLE, FORAGGERE, POMACEE, VITE E BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

GRANULI IDRODISPERSIBILI

Composizione di KERB 80 EDF
PROPIZAMIDE pura 80%
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Dow AgroSciences Italia s.r.l.
Via F. Albani, 65 - 20148 Milano - Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences Italia Srl – Mozzanica (Bergamo) *(prod e conf)*
Collag - Southampton (UK) *(prod e conf)*
Exwold Technology Ltd - Cleveland (UK) *(prod e conf)*
Laboratorie Varenne - Rivecourt (Francia) *(solo conf)*

Taglie autorizzate: **0,25 – 0,5 - 1 – 2 – 3 – 4 - 5 – 10 Kg.**

Registrazione n. 1714 del 03/10/1980 del Ministero della Sanità
Partita n. Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non applicare il prodotto con attrezzatura manuale. Usare guanti adatti e tuta da lavoro completa durante la miscelazione, il carico e l'applicazione del prodotto. Non rientrare nelle aree trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta e comunque non prima delle 24 ore dal trattamento. Non fare pascolare il bestiame a distanza inferiore a 20 giorni dal trattamento.
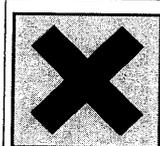
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: gastrointestinali (bruciori gastroesofagei, dolori addominali, diarrea) e cardiocircolatori (ipotensione, aritmia, cianosi), irritante per cute e mucose, fotosensibilizzante. **Terapia:** sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

INFESTANTI CONTROLLATE

Infestanti sensibili: Coda di volpe (*Alopecurus spp.*), Sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*), Loglio italico (*Lolium spp.*), Fienarola (*Poa spp.*), Falso panico (*Setaria spp.*), Avena selvatica (*Avena fatua*) (in pre-emergenza), ed in genere tutte le graminacee annuali nonché, nel periodo invernale anche alcune graminacee poliennali. Farinello comune (*Chenopodium album*), Cuscuta (*Cuscuta spp.*), Papavero (*Papaver spp.*), Plantaggine (*Plantago spp.*), Poligono persicaria (*Polygonum persicaria*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Porcellana (*Portulaca oleracea*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Centocchio (*Stellaria media*), Ortica (*Urtica spp.*), Veronica (*Veronica spp.*), Romice (*Rumex spp.*) (da seme).

Infestanti mediamente sensibili: Amaranto comune (*Amaranthus spp.*), Borsa pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Giavone comune (*Echinochloa crus-galli*), Poligono nodoso (*Polygonum lapathifolium*).

USI AUTORIZZATI E MODALITA' D'IMPIEGO

Generalità - Il KERB 80 EDF è un erbicida sotto forma di granuli idrodispersibili che agisce prevalentemente per assorbimento radicale. Pertanto è necessario che, al momento dell'applicazione il terreno sia umido, in caso contrario è indispensabile praticare una abbondante irrigazione entro 2-3 giorni dalla applicazione. Nel caso si pratichi l'irrigazione per infiltrazione, è preferibile distribuire il KERB 80 EDF prima della semina o del trapianto incorporandolo con una lavorazione superficiale. Nei trattamenti primaverili-estivi il KERB 80 EDF è efficace solo in fase di pre-emergenza delle infestanti, mentre nelle applicazioni autunno-invernali (periodo in cui le piogge sono normalmente frequenti e le temperature basse) il KERB 80 EDF risulta attivo anche in fase di post-emergenza delle infestanti e particolarmente nei riguardi delle graminacee. L'applicazione deve essere fatta impiegando 600-800 litri di acqua per ha. Il KERB 80 EDF è indicato nel diserbo selettivo di alcune colture orticole, foraggere e industriali.

DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO

Lattughe e simili (dolcetta, lattuga, scarola/indivia, cicorie/radicchi, dente di leone, valerianella): alla dose di 1,75-2,25 kg/ha in: **a)** pre-emergenza delle infestanti: in pre-semina e pre-trapianto (con interramento); in post-semina e post-trapianto (va effettuata nei 15-20 giorni successivi alla semina o al trapianto); **b)** post-emergenza delle infestanti, solo in autunno-inverno con terreno umido

Medica: alla dose di 1,25-1,75 kg/ha: su colture in atto in autunno-inverno; nella lotta contro la cuscuta: alla dose di 2 kg/ha (entro febbraio) o dopo il primo sfalcio (entro 3-4 giorni)

Leguminose foraggere: (Trifoglio violetto, Sulla, Lupinella, Trifoglio ladino): alla dose di 1-1,25 kg/ha su colture in atto in autunno-inverno (entro febbraio)

Barbabietola da zucchero: alla dose di 0,35-0,5 kg/ha seguito da 0,5-0,75 kg/ha a distanza di 7-10 giorni contro la cuscuta ai primissimi stadi di sviluppo. Qualora la cuscuta sia già insediata, trattare alla dose di 2-2,5 kg/ha: non trattare fino a che le piante di bietola meno sviluppate abbiano raggiunto lo stadio di 5-6 foglie vere. La dose più elevata va impiegata quando la cuscuta ha già parassitizzato la coltura; va tuttavia considerato che i trattamenti molto tardivi forniscono un controllo parziale della cuscuta.

Carciofo: alla dose di 1,75-2,0 kg/ha in: **a)** pre-emergenza delle infestanti: in pre-trapianto (con interramento); in post-trapianto (va effettuata nei 15-20 giorni successivi); **b)** post-emergenza delle infestanti, solo in autunno-inverno con terreno umido

Vite: alla dose di 1,75 kg/ha, distribuire il prodotto durante il periodo di fine autunno - pieno inverno sul terreno completamente inerbito.

Melo e pero: alla dose di 1,75 kg/ha, trattamento da eseguire da Novembre a Gennaio - inizio Febbraio in post emergenza delle infestanti.

Su tutte le colture KERB 80 EDF in miscela con un solo trattamento per ciclo colturale ad eccezione della barbabietola da zucchero, dove sono possibili due interventi per la lotta contro la cuscuta.

COMPATIBILITA': Non si consiglia l'impiego di KERB 80 EDF in miscela con altri erbicidi od antiparassitari.

FITOTOSSICITA' - Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Su barbabietola da zucchero, abbondanti piogge dopo il trattamento possono provocare fitotossicità. Rispettare i sotto riportati intervalli fra l'applicazione del KERB 80 EDF e la successiva semina di colture sensibili.

a) Colture moderatamente tolleranti (Mais, Fragola, Sorgo, Batata, Crucifere): due mesi.
b) Colture mediamente sensibili (Melanzane, Lino, Aglio, Menta, Cipolla, Peperone, Patata, Spinacio, Barbabietola da Zucchero, Pomodoro): quattro mesi.
c) Colture molto sensibili (cereali da granella in genere (Orzo, Avena, Frumento, Segale) e graminacee foraggere): 6 mesi.

Effettuare prima dell'impianto di tali colture una profonda lavorazione interrando concimi organici.

All'inizio di ogni ciclo produttivo di lattughe e simili da taglio si raccomanda di effettuare un saggio preliminare prima di ogni impiego di propizamide.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Per **EMERGENZA MEDICA** contattare: **CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA (MI): 0039 02 66101029 (24H)**
Per **EMERGENZE durante il trasporto,** contattare: 0039-335-6979115 (24H)
Per **INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti**, contattare: 0039-051-28661 (O.U.)

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

™ Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

13A02712

DECRETO 12 marzo 2013.

Revoca su rinuncia del prodotto fitosanitario Equation Contact.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto dirigenziale in data 2 settembre 1999, con il quale è stato registrato al n. 10120 il prodotto fitosanitario EQUATION CONTACT, contenente le sostanze attive mancozeb e famoxadone, a nome dell'impresa Du Pont de Nemour Italiana S.r.l., con sede legale in Milano via Pontaccio, 10;

Vista la domanda ricevuta in data 11 marzo 2013 dall'impresa medesima con la quale rinuncia alla registrazione del prodotto fitosanitario in questione;

Ritenuto di dover revocare la suddetta registrazione;

Decreta:

È revocata, a seguito di rinuncia, l'autorizzazione del prodotto fitosanitario EQUATION CONTACT, reg. n. 10120, con decreto dirigenziale del 2 settembre 1999, a nome dell'impresa Du Pont de Nemour Italiana S.r.l. con sede legale in Milano via Pontaccio, 10.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità:

8 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata.

Roma, 12 marzo 2013

Il direttore generale: BORRELLO

13A02713

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 febbraio 2013.

Revisione delle tariffe minime per lavori di facchinaggio nella provincia di Teramo, per il biennio 2013-2014.

IL DIRETTORE
TERRITORIALE DEL LAVORO DI TERAMO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, con particolare riferimento all'art. 4, comma 1, che attribuisce agli Uffici Provinciali del Lavoro e della massima occupazione, oggi Direzioni Provinciali del Lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio in precedenza esercitate dalle Commissioni Provinciali di cui all'art. 3 della legge n. 407 del 3 maggio 1955;

Viste le circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione generale dei Rapporti di lavoro, Divisione IV n. 25157/70 DOC del 2 febbraio 1995 e n. 39 del 18 marzo 1997;

Ravvisata la necessità di aggiornare le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio per il biennio 2013-2014 da valere per la Provincia di Teramo;

Viste le proposte di revisione delle tariffe pervenute dalle OO.SS. di categoria FIL CGIL, FIT CISL e UILT UIL e dalla Confcooperative;

Acquisiti e valutati i pareri pervenuti dalle medesime;

Sentite le OO.SS. dei lavoratori, le Associazioni datoriali e le Associazioni del movimento cooperativo;

Visto il precedente decreto direttoriale del 23 dicembre 2010;

Preso atto del tasso tendenziale medio di inflazione registrato nel periodo settembre 2010-settembre 2012, del definitivo superamento del c.d. salario convenzionale e la conseguente equiparazione della base imponibile ai fini previdenziali ed assicurativi propri della generalità delle imprese e degli incrementi retributivi derivanti dal CCNL di categoria;

Decreta:

1. Lavori in economia in genere (alimentaristi, tessili, abbigliamento *ecc)*:

a) Euro 16,30/h più I.V.A. Anno 2013

b) Euro 16,80/h più I.V.A. Anno 2014.

(Tariffa minima da uniformare in tutta la Regione)

2. Lavori in economia riferiti a prodotti di industrie manifatturiere per la lavorazione e trasformazione dei metalli (metalmeccaniche, siderurgiche, *ecc)* dei minerali non metallici (vetro, ceramica, legno e giocattoli e cartarie):

a) Euro 16,75/h più I.V.A. Anno 2013

b) Euro 17,20/h più I.V.A. Anno 2014

3. Lavori in economia riferiti a prodotti di industrie chimiche, petrolchimiche, energia, ricerca e produzione idrocarburi:

a) Euro 17,50/h più I.V.A. Anno 2013

b) Euro 17,80/h più I.V.A. Anno 2014

4. Per quanto riguarda le maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo la tariffa oraria è maggiorata del:

25% per lavoro notturno;

50% per lavoro festivo;

50% per prestazioni lavorative inferiori alle 4 ore giornaliere;

60% per lavoro notturno-festivo;

30% per lavoro straordinario cumulabile con quelle per lavoro notturno, festivo e notturno-festivo ed inferiori alle 4 ore giornaliere come sopra determinate ricorrendone le specifiche fattispecie.

Le suddette tariffe sono comprensive sia degli oneri per istituti contrattuali che degli oneri contributivi, gestionali e costi della sicurezza.

Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero della Giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e Decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Teramo, 28 febbraio 2013

Il direttore territoriale: SGATTONI

13A02661

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 gennaio 2013.

Arresto definitivo delle imbarcazioni da pesca della regione Friuli Venezia Giulia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2012, e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto il regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP);
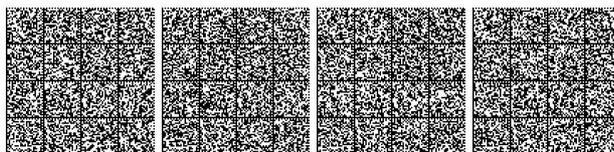
Visto il regolamento (CE) n. 498 della Commissione del 26 marzo 2007, con il quale sono state definite le modalità di applicazione del Regolamento relativo al Fondo europeo per la pesca;

Visto il Vademecum della Commissione Europea del 26 marzo 2007;

Visto il Programma Operativo nazionale, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 6972 del 19 dicembre 2007;

Visto il nuovo Programma Operativo nazionale, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010;

Vista la modifica del Programma operativo nazionale, approvata in sede di Comitato di sorveglianza nella riunione del 16 dicembre 2011 e trasmessa alla Commissione Europea in data 21 dicembre 2011;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome che, nella seduta del 20 marzo 2008, ha approvato la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo europeo per la pesca tra lo Stato e le Regioni;

Visti in particolare gli articoli 21 e 23 del regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, inerenti l'Asse prioritario 1 misura «Arresto definitivo»;

Visto il piano di adeguamento dello sforzo di pesca della flotta italiana - periodo 2010-2013 - adottato, ai sensi dell' art. 21 del regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, con decreto direttoriale n. 5 del 19 maggio 2011;

Visto il decreto direttoriale 5 dicembre 2011 con il quale sono stati modificati gli obiettivi di riduzione della capacità di pesca di cui ai Piani nazionali di disarmo, in cui si articola il Piano di adeguamento adottato con il citato decreto direttoriale 19 maggio 2011;

Vista la nota n. 34449 del 14 maggio 2012 con la quale la Regione Friuli Venezia Giulia ha stabilito di destinare risorse proprie dell'asse 1, per un importo di € 1.500.000,00 (unmilionecenquecentomila/00), per il pagamento del premio di arresto definitivo di cui al regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006 per la demolizione delle imbarcazioni iscritte nei Compartimenti marittimi della Regione Friuli Venezia Giulia ed autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema a strascico, a circuizione, ovvero, per le imbarcazioni di lunghezza fuori tutto pari o inferiori a 12 metri autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con altri sistemi esclusi gli attrezzi trainati;

Considerato che la relazione delle attività di monitoraggio, predisposta dall'Organismo responsabile della Raccolta dati e trasmessa con nota n. 28351 del 23 ottobre 2012, ha valutato positivamente la richiesta della regione Friuli Venezia Giulia;

Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione del 22 febbraio 2010 stipulato in data 20 novembre 2012 tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e la regione Friuli Venezia Giulia, al fine di disciplinare i rapporti nell'attuazione della misura oggetto del presente decreto;

Vista la delibera n. 2161 del 5 dicembre 2012 con la quale la Giunta della regione Friuli Venezia Giulia ha stanziato l'importo di € 1.500.000,00 per l'attuazione della misura arresto definitivo ed ha approvato lo schema di bando trasmesso in data 20 novembre 2012;

Visto il decreto del Ministro del 26 gennaio 2012, recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

Considerata la necessità di provvedere alla emanazione di norme di applicazione dei suddetti regolamenti in materia di arresto definitivo delle attività di pesca delle imbarcazioni ed a definire i criteri e le modalità per la concessione dei premi

Decreta:

Art. 1.

Attuazione della misura arresto definitivo

1. Il presente decreto riguarda l'attuazione della misura arresto definitivo mediante demolizione ai sensi degli articoli 21 e 23 del regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006 ed in esecuzione del piano di adeguamento citato in premessa.

2. Il premio di arresto definitivo è destinato ai proprietari delle imbarcazioni iscritte nei Compartimenti marittimi della Regione Friuli Venezia Giulia e autorizzati all'esercizio della pesca con gli attrezzi da pesca compresi in uno dei seguenti «sistemi da pesca»:

a. strascico;

b. circuizione;

c. ad altri «sistemi di pesca» esclusi gli attrezzi trainati, per le imbarcazioni di lunghezza fuori tutto pari o inferiori a 12 metri.

3. Per l'attuazione della misura si applicano le norme previste dal regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006 e dal regolamento applicativo n. 498 del 2007, nonché le indicazioni del Programma operativo.

Art. 2.

Requisiti di ammissibilità delle navi

1. L'imbarcazione da pesca deve essere iscritta nel Registro Comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi della Regione Friuli Venezia Giulia.
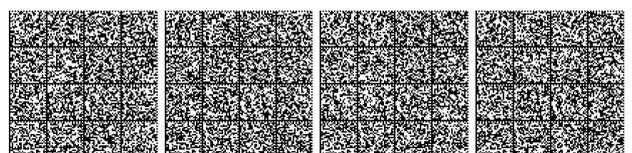
2. L'imbarcazione da pesca deve aver effettuato almeno 75 giorni di pesca in ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

3. L'imbarcazione da pesca deve avere età pari o superiore a dieci anni, calcolati ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2930/1986 del Consiglio del 22 settembre 1986 e successive modifiche. L'età della nave è un numero intero pari alla differenza tra l'anno di pubblicazione del presente decreto e l'anno di entrata in servizio.

4. Le navi per le quali è richiesto il premio di arresto definitivo devono essere in possesso del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca in corso di validità.

Art. 3.

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione al premio di arresto definitivo, redatta in carta semplice dal proprietario dell'unità da redigere secondo il modello allegato A, deve essere presentata all'Ufficio Marittimo di iscrizione della nave, entro 60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia della domanda, recante il timbro di ricezione dell'Ufficio marittimo, deve essere trasmessa, a cura degli interessati, a mezzo raccomandata a.r. al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, Viale dell'Arte n. 16, 00144 Roma, (di seguito Ministero) nonché alla Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale e Risorse Rurali, Agroalimentari e Forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità - via Sabbadini n. 31 - 33100 Udine (di seguito Regione).

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute via fax o consegnate direttamente al Ministero e/o alla Regione.

2. Nella domanda, da redigere secondo il modello allegato A, devono essere indicati:

a) per le persone fisiche: generalità complete del proprietario/i: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, indirizzo mail, telefono e fax; per le persone giuridiche: ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale o partita IVA, telefono, fax, indirizzo mail e generalità complete del legale rappresentante;

b) elementi identificativi della nave: numero di matricola o numero di iscrizione nel registro RR.NN.MM. e GG., ufficio di iscrizione della nave, numero UE;

c) coordinate bancarie per l'accreditamento del premio: istituto di credito, numero di conto corrente, codice ABI, codice CAB e codice IBAN;

d) dichiarazione: «Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta Amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati riservati riportati nella presente domanda e nei documenti richiamati per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti».

3. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità.

Art. 4.

Istruttoria della domanda e obblighi connessi

1. L'Ufficio Marittimo di iscrizione dell'unità da pesca provvede al procedimento istruttorio delle domande presentate. In caso di esito positivo, trasmette al Ministero e alla Regione entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di acquisizione della domanda, la certificazione di cui all'allegato B comprensivo dell'estratto del Registro NN.MM.GG. e/o delle Matricole aggiornato.

2. Qualora l'importo del premio risulti superiore ad € 154.937,00, all'allegato B deve essere inclusa copia della richiesta di certificazione antimafia formulata dall'Ufficio Marittimo di iscrizione del natante, previsto dall'art. 6, comma 3-*bis* della legge del 4 aprile 2012 n. 35 alla Prefettura competente, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

Analoga richiesta deve essere anche presentata alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per il certificato di iscrizione con la dicitura non fallimentare o il nulla osta del Tribunale con la dicitura non fallimentare.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, l'Autorità marittima comunica al richiedente, e per conoscenza al Ministero e alla Regione, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di acquisizione della domanda, il mancato accoglimento dell'istanza, indicando la motivazione del rigetto e le modalità per impugnare il provvedimento.

3. Il Ministero, acquisita l'istruttoria di cui al comma 1 e tenuto conto degli obiettivi di riduzione della capacità di pesca di cui ai Piani nazionali di disarmo citati in premessa, provvede a redigere, in attuazione dei criteri di cui al successivo art. 6, n. tre (3) graduatorie: una per le imbarcazioni con il sistema strascico, una per quelle autorizzate all'esercizio della pesca con attrezzi compresi nel «sistema circuizione» e una per quelle di lunghezza fuori tutto uguali o inferiore a 12 metri autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con attrezzi ricompresi in «altri sistemi», esclusi gli attrezzi trainati. Le graduatorie sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Successivamente, la Regione predispone il relativo decreto di concessione agli aventi diritto e lo invia all'Ufficio Marittimo di iscrizione dell'unità e per conoscenza

al Ministero. L'Ufficio Marittimo di iscrizione dell'unità deve provvedere tempestivamente alla notifica dell'atto al richiedente dando comunicazione della data di avvenuta notifica al Ministero e alla Regione.

4. Il termine per la restituzione all'Ufficio marittimo di iscrizione del titolo abilitativo alla pesca è fissato in 15 giorni a far data dalla notifica della concessione.

L'Ufficio Marittimo trasmette tempestivamente al Ministero e per conoscenza alla Regione il titolo abilitativo alla pesca, unitamente all'allegato C, completo di tutta la documentazione prevista.

La riconsegna del titolo è atto irrevocabile e il titolo è annullato.

La mancata restituzione del titolo, entro il termine perentorio suindicato, comporta l'archiviazione della domanda, senza preavviso, ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni.

5. Entro il termine di 4 mesi dalla data di riconsegna del titolo abilitativo alla pesca, il richiedente procede alla demolizione dell'unità. Il mancato rispetto di detto termine, salvo casi di forza maggiore, da verificare e certificare, caso per caso, dall'Ufficio Marittimo di iscrizione dell'unità, determina la perdita del diritto al premio.

L'Autorità marittima può concedere una sola proroga di trenta giorni.

L'Ufficio Marittimo trasmette al Ministero e alla Regione la certificazione comprovante l'avvenuta demolizione, redatta secondo l'allegato D, completo di tutta la documentazione prevista.

Il Ministero provvede alla cancellazione della nave dall'Archivio licenze (ALP) e dal Registro comunitario.

Successivamente, la Regione provvede a predisporre il decreto di liquidazione nonché i relativi pagamenti.

6. La Regione predispone i decreti di concessione seguendo l'ordine della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse. In caso di eventuali avanzi di gestione o di ulteriori finanziamenti, la Regione può proseguire nello scorrimento della graduatoria attribuendo il premio di cui al presente decreto agli idonei non beneficiari in posizione utile in graduatoria.

Art. 5.

Criteri di selezione

1. La selezione delle richieste di arresto definitivo tiene conto dei seguenti criteri:

a) livello di vetustà dell'imbarcazione: 5 punti per ogni anno eccedente l'età minima di cui al precedente art. 2, comma 3;

b) stazza espressa in GT: 1 punto per ogni GT.

Art. 6.

Calcolo del premio

1. Il premio, arrotondato alle dieci unità inferiori, è determinato, in conformità a quanto previsto dal Programma Operativo, secondo il calcolo indicato nella tabella di cui all'allegato E del presente decreto.

2. La stazza, espressa in GT, è rilevata dall'Ufficio Marittimo dai registri in proprio possesso.

3. La perdita della nave, avvenuta per cause accidentali, comprovate dall'Ufficio marittimo competente, nel periodo compreso tra la concessione del premio e l'arresto definitivo effettivo, è considerata quale demolizione.

L'importo del premio spettante, calcolato con le modalità di cui al comma 1, è ridotto dell'eventuale indennizzo pagato dalla Compagnia di assicurazione.

Art. 7.

Modalità di erogazione del premio

1. Il premio di arresto definitivo è liquidato in un'unica soluzione ad avvenuta demolizione della nave.

Art. 8.

Cumulabilità degli aiuti pubblici

1. L'entità del premio, determinato con le modalità di cui all'art. 6, è diminuito dell' intero importo riscosso per l'ammodernamento dell'unità ai sensi del regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP).

Art. 9.

Registrazione dei vincoli

1. Al fine di consentire il rispetto dei vincoli derivanti dalla concessione di agevolazioni, gli Enti pubblici erogatori sono tenuti a comunicare all'Ufficio di iscrizione della nave, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, le agevolazioni concesse e la data di scadenza del relativo vincolo.

2. L'Autorità Marittima deve annotare i vincoli tra i gravami o, in caso di intervenuto trasferimento del peschereccio, di darne comunicazione all'Ufficio Marittimo di destinazione.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2013

Il Ministro: CATANIA

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2013
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 2, foglio n. 222
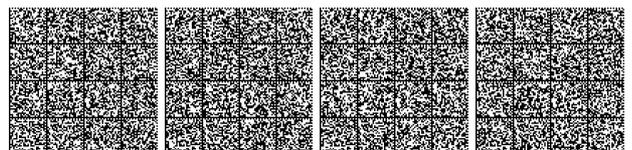
Allegato A

Al ________________________________

(Indicare l'Ufficio d'iscrizione della nave da pesca)

Domanda di ammissione al premio di arresto definitivo ai sensi dei regolamenti (CE) 1198/2006 e 498/2007 e del decreto di attuazione.

IL/I SOTTOSCRITTO/I

(*persone fisiche*)

Cognome ________________________________ Nome ________________________________
Codice Fiscale ____
Nato/i a ____________________________ prov. ______________ il ________________________
Attualmente residente/i a ____ prov. ________________
In Via ______________________________________, n. __________ c.a.p. __________________
Telefono ________________________________ fax ______________________________________
Indirizzo mail ____
(*persone giuridiche*)

Cognome ________________________________ Nome ________________________________
Codice Fiscale ____
Nato a ____________________________ prov. ______________ il ________________________
Attualmente residente/i a ____ prov. ________________
In Via ______________________________________, n. __________ c.a.p. __________________
Nella qualità di rappresentante legale della Società ____________________________________
Codice Fiscale __________________________ e/o Partita I.V.A. __________________________
Ragione sociale __________________ con sede in ______________________ prov. ______________
Alla Via ______________________________________, n. __________ c.a.p. __________________
Telefono ________________________________ fax ______________________________________
Indirizzo mail ____

Nella qualità di proprietario/i o rappresentante legale della società titolare della nave da pesca denominata ________________________________ nominativo internazionale (*solo per le navi che hanno tale obbligo*) ________________ iscritta nelle matricole al n. __________________ o nei RR.NN.MM. e GG. al n. ____________________ dell'Autorità marittima di ____________________________________, numero di iscrizione nello schedario comunitario (UE) ________________ (*obbligatorio*);

CHIEDE/ONO

L'ammissione al premio, da erogare mediante accredito sul C/c n. ____________________, intrattenuto presso la banca ____, Abi n. __________, Cab. n. __________, IBAN ______________________________________, per l'arresto definitivo dell'attività di pesca della suindicata nave, mediante la DEMOLIZIONE, ai sensi dei regolamenti comunitari in oggetto e del relativo decreto ministeriale di attuazione.

Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta Amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al "trattamento" dei dati personali riportati nella presente domanda, nei documenti richiamati, ivi compresi quelli sensibili, per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti.
Il/i sottoscritto/i, consapevole/i delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci, dichiara/no di assumersi la responsabilità di quanto riportato, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data firma

Allegare copia di un documento di identità in corso di validità
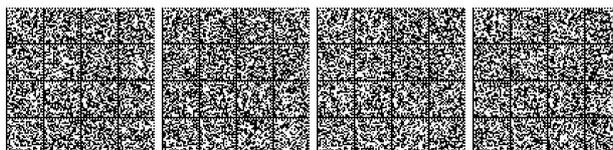
Allegato B

(Timbro lineare dell'ufficio)

CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITA' MARITTIMA ATTESTANTE L'ESISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DAL DECRETO MINISTERIALE ATTUATIVO DEL REG. (CE) 1198/2006 DEL CONSIGLIO DEL 27 LUGLIO 2006

VISTO il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca-FEP;

VISTO il regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca;

VISTO il decreto ministeriale n. __________________ del ___________________ recante norme di attuazione dei regolamenti(CE) n. 1198/2006 e 498/07;

VISTA la domanda di premio presentata dal/i sig. ______________________________, acquisita al protocollo n. ____________ del ____________________ per l'arresto definitivo della nave denominata ______________, n. UE ___________ matricola ____________, da conseguirsi mediante demolizione;
VISTA la tabella di armamento della nave e il relativo ruolino equipaggio;

ACCERTATO che la suddetta nave da pesca

- è iscritta presso questo Ufficio al numero ____________ dei registri ________ (*matricola o RR.NN.MM. e GG.*);
- risulta di proprietà di ________________________________ (*se persona fisica indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale; se persona giuridica indicare: regione sociale, sede, codice fiscale e/o partita iva*);
- è entrata in servizio nell'anno ___________;
- è stata armata ai sensi dell'articolo 164 del Codice della navigazione per almeno 75 giorni in ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti la data della presentazione della domanda di ammissione;
- è abilitata alla pesca con __________________ (*specificare licenza/attestazione provvisoria in corso di validità*) n. _________ del _______________;(*specificare altresì se ha esercitato attività di pesca in deroga entro il 30 giugno 2010)*
- è iscritta nel registro delle navi da pesca della Comunità con il numero UE _________
- ha una stazza di GT _______

Si ATTESTA che

- sussistono tutti i requisiti per l'ammissione della nave al premio di arresto definitivo da conseguirsi mediante DEMOLIZIONE;
- nel registro d'iscrizione non risultano annotati vincoli temporalmente vigenti per contributi pregressi, ipoteche, sequestri conservativi o pignoramenti gravanti sulla nave (*periodo da cancellare se risultano annotati vincoli e gravami*);
- nel registro d'iscrizione risultano annotati i seguenti vincoli temporalmente vigenti (*periodo da cancellare se non risultano annotati vincoli e gravami; se sussistono specificare la natura e la data in cui scade il vincolo come segue:*
  VINCOLI PER CONTRIBUTI PREGRESSI:
  € _______________ per __________________ erogato da ____________ il vincolo scade il ____________;
  € _______________ per __________________ erogato da ____________ il vincolo scade il ____________;
  ALTRI VINCOLI (*da specificare*)
  ____

Luogo e data

Timbro e firma del Titolare dell'Ufficio

L'Autorità Marittima dovrà inviare i seguenti documenti allegati:

- Copia dell'estratto dei RR.NN.MM.& GG. e/o delle Matricole aggiornato;
- Copia della richiesta del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura con la dicitura non fallimentare o certificato del Tribunale con la dicitura non fallimentare o autocertificazione non fallimentare;
- Copia della richiesta alla Prefettura di competenza della certificazione antimafia per importi del premio superiori a euro 154.937,00
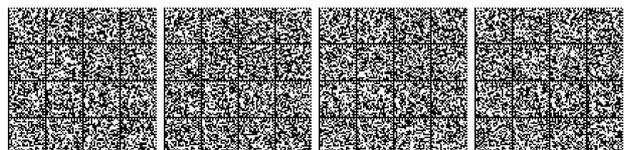
Allegato C

(Timbro lineare dell'ufficio)

CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITA' MARITTIMA ATTESTANTE LA RESTITUZIONE DEL TITOLO ABILITATIVO ALL'ESERCIZIO DELLA PESCA

VISTA la decisione di ammissione della nave __________________iscritta al n._________ del ___________________ al premio di arresto definitivo di euro _______________________(rif. Fascicolo n. _______/AD/____);

CONSIDERATO che la predetta decisione è stata notificata al/i proprietario/i della nave in data____________;

VISTO il processo verbale del _______________concernente la riconsegna del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca;

Si ATTESTA che

Il titolo abilitativo (licenza di pesca n. __________ del _________ oppure autorizzazione provvisoria n. ________ del ________) della nave _________________________ iscritta al n. _____________ è stato restituito in data ________________ e quindi entro il termine perentorio di giorni 15 dalla data di notifica della decisione di ammissione; Questa Autorità Marittima ha provveduto ad annotare sui Registri gli estremi della decisione di ammissione al premio e il vincolo irrevocabile in virtù del quale la nave è destinata ad arresto definitivo mediante DEMOLIZIONE, entro il _____________ (4 mesi dalla data di riconsegna del titolo abilitativo all'esercizio della pesca) conformemente all'impegno assunto dal proprietario con atto sottoscritto in data ___________________

non risultano annotati vincoli temporalmente vigenti per contributi pregressi, ipoteche, sequestri conservativi o pignoramenti gravanti sulla nave (*periodo da cancellare se risultano vincoli*);

risultano annotati i seguenti vincoli temporalmente vigenti (*specificare la natura e la data in cui scade il vincolo oppure periodo da cancellare se non risultano vincoli);*

Vincoli per contributi pregressi:

€_____________per_________concesso da _________________il vincolo si estingue il ________

€_____________per_________concesso da _________________il vincolo si estingue il ________

Atri vincoli (*da specificare*):

____

Le coordinate bancarie indicate dal proprietario/i per l'accredito del premio sono le seguenti:

ISTITUTO DI CREDITO____

CODICE IBAN______________________________

Luogo e data

Firma del titolare dell'Ufficio

____

L'Autorità Marittima dovrà inviare i seguenti documenti allegati:

- Originale del titolo abilitativo alla pesca opportunamente annullato.
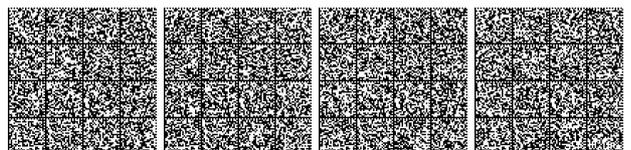
Allegato D

(Timbro lineare dell'ufficio)

CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITA' MARITTIMA ATTESTANTE L'AVVENUTO ARRESTO DEFINITIVO MEDIANTE DEMOLIZIONE

VISTA la decisione, comunicata con nota n. ________del_____________riferimento fascicolo n. __________, di ammissione della nave ____________________ iscritta al n. ____________ del ___________ al premio di arresto definitivo di €_________________;

VISTA l'attestazione redatta da questa Autorità marittima in data_________________concernente la restituzione del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca entro il termine di 15 giorni dalla data di notifica della decisione di ammissione;

VISTO il processo verbale di questa Autorità n._____________ del ___________ dal quale risulta l'avvenuta demolizione del natante ________________iscritto al n. ___________delle matricole o dei registri navi minori e galleggianti e del relativo motore matricola n. __________________aventi le caratteristiche riportate nei registri stessi;

VISTI i registri di questa Autorità___________(*specificare se matricola navi maggiori o RR.NN.MM. & GG);*

SI ATTESTA che nei registri di questo Ufficio risulta

- la cancellazione della suddetta nave per DEMOLIZIONE a far data dal ________________________;

Luogo e data

Firma del titolare dell'Ufficio

____

L'Autorità Marittima dovrà inviare i seguenti documenti allegati:

- Copia dell'estratto dei RR.NN.MM.& GG. e/o delle Matricole aggiornato con l'annotazione della avvenuta cancellazione per demolizione;
- Copia del verbale di avvenuta demolizione;
- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura con la dicitura non fallimentare o certificato del Tribunale con la dicitura non fallimentare o autocertificazione non fallimentare;
- Certificazione antimafia per importi del premio superiori a euro 154.937,00

Allegato E

TAB.B Calcolo del Premio, Allegato IV del Reg.(CE) 2792/99

Categoria di nave per stazza	Euro
0<10	11.000/Gt + 2.000
10<25	5.000/GT + 62.000
25<100	4.200/Gt + 82.000
100<300	2.700/GT + 232.000
300<500	2.200/GT + 382.000
500 e oltre	1.200/GT + 882.000

13A02573

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 febbraio 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Ferrara.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto l'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole in data 2 luglio 1991 con il quale il Consorzio Agrario Provinciale di Ferrara è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 18 aprile 2001 n. 125/2001 con il quale l'avv. Giampiero Martini è stato nominato commissario liquidatore del Consorzio Agrario Provinciale di Ferrara in sostituzione del dott. Giuseppe Morelli;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto Ministro delle politiche agricole in data 10 marzo 2003 n. 165/2003 con il quale è stata costituita la terna commissariale ed i sigg. avv. Giampiero Martini, dott. Francesco Biava e dott. Alano Maurizio Ferri sono stati nominati commissari liquidatori del Consorzio Agrario Provinciale di Ferrara;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali in data 28 aprile 2006 n. 171/2006 con il quale i sigg. avv. Giampiero Martini, dott. Francesco Biava e dott. Alano Maurizio Ferri sono stati confermati Commissari Liquidatori del Consorzio Agrario Provinciale di Ferrara;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali in data 8 marzo 2007 n. GAB 30 con il quale l'avv. Giampiero Martini è stato nominato commissario liquidatore unico del Consorzio Agrario Provinciale di Ferrara;

Preso atto che con nota pervenuta in data 20 gennaio 2013 l'avv. Giampiero Martini ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico;

Ritenuto opportuno provvedere alla nomina di un nuovo commissario con il compito di vigilare sull'esecuzione del concordato ai sensi dell'art. 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Claudio Solferini, nato a Soncino (CR) il 7 luglio 1960, residente in Bologna con studio in via G. Oberdan, n. 7, è nominato commissario liquidatore del Consorzio Agrario Provinciale di Ferrara, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dell'avv. Giampiero Martini, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2013

Il Ministro dello sviluppo economico
PASSERA

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
CATANIA

13A02708

DECRETO 6 marzo 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Sole Splendente Società Cooperativa Sociale», in Villa San Giovanni.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.,

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Visto il D.D. 9 novembre 2011 del Ministero dello sviluppo economico, con il quale la società «Sole Splendente Società Cooperativa Sociale» con sede in Villa San Giovanni (RC), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'Avv. Giovanni Leonasi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il D.D. 16 gennaio 2013 del Ministero dello sviluppo economico con il quale è stata nominata commissario liquidatore della società «Sole Splendente Società Cooperativa Sociale» con sede in Villa San Giovanni (RC), l'Avv. Elena Iulia, in sostituzione dell'Avv. Giovanni Leonasi, rinunciatario;

Vista la nota del commissario liquidatore Avv. Elena Iulia, del 12 febbraio 2013, con la quale dichiara di rinunciare all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'Avv. Sabrina Mannarino nata a Cosenza l'8 settembre 1966, residente in Via Melissa n. 11 – 87027 Paola (CS), è nominata commissario liquidatore della società «Sole Splendente Società Cooperativa Sociale» con sede in Villa San Giovanni (RC), già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con precedente D.D. 9 novembre 2011, in sostituzione dell'Avv. Elena Iulia.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 marzo 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A02710

DECRETO 6 marzo 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «San Pietro società cooperativa», in Corigliano Calabro.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.,

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Visto il D.D. 4 ottobre 2012 del Ministero dello sviluppo economico, con il quale la società «San Pietro Società Cooperativa» con sede in Corigliano Calabro (CS), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e la dott.ssa Concetta Pannella ne è stata nominata commissario liquidatore;

Visto il D.D. 16 gennaio 2013 del Ministero dello sviluppo economico con il quale è stata nominata commissario liquidatore della società «San Pietro Società Cooperativa» con sede in Corigliano Calabro (CS), l'Avv. Elena Iulia, in sostituzione della dott.ssa Concetta Panella rinunciataria;

Vista la nota del commissario liquidatore Avv. Elena Iulia, del 12 febbraio 2013, con la quale dichiara di rinunciare all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;
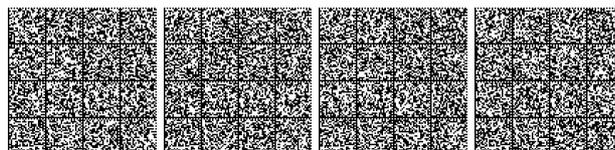
Decreta:

Art. 1.

L'Avv. Sabrina Mannarino nata a Cosenza l'8 settembre 1966, residente in Via Melissa n. 11 – 87027 Paola (CS), è nominata commissario liquidatore della società «San Pietro Società Cooperativa» con sede in Corigliano Calabro (CS), già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con precedente D.D. 4 ottobre 2012, in sostituzione dell'Avv. Elena Iulia.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 marzo 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A02711

DECRETO 8 marzo 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «COCEAL - Consorzio fra cooperative edili e di abitazione di Latina - Società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Latina.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.,

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Visto il D.M. 8 gennaio 2007 con il quale la società cooperativa «COCEAL - Consorzio fra cooperative edili e di abitazione di Latina – Società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione» con sede in Latina è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il Rag. Calandrini Nicola ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il D.M. 25 settembre 2007 con il quale il Rag. Mattia Valente è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione del Rag. Calandrini Nicola dimissionario;

Visto il D.D. 18 maggio 2011 con il quale l'Avv. Stefano Petrillo è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione del Rag. Mattia Valente dimissionario;

Visto la nota del 18 gennaio 2013 con la quale l'Avv. Stefano Petrillo rinuncia all'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Massimo Camaldo nato a Castelluccio Inferiore (PZ) il 7 settembre 1959, con studio in Roma, Via Velletri n. 21 è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «COCEAL - Consorzio fra cooperative edili e di abitazione di Latina – Società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione» con sede in Latina, c.f. 00264760596, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. con precedente D.M. 08.01.2007, in sostituzione dell'Avv. Stefano Petrillo, dimissionario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 8 marzo 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A02709

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DETERMINA 19 marzo 2013.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'ufficio provinciale di Massa Carrara. (Determina n. 15).

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA - TERRITORIO

in base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto

ACCERTA

il mancato funzionamento dei servizi catastali dell'ufficio provinciale di Massa Carrara-Territorio, per l'intera giornata del 20 febbraio 2013.

Motivazioni.

L'ufficio provinciale di Massa Carrara-Territorio, con la nota n. 679 in data 25 febbraio 2013, ha comunicato che la sostituzione del server censuario ha comportato la chiusura dei servizi catastali per la giornata del 20 febbraio 2013.

L'ufficio del Garante del contribuente per la Toscana, all'uopo interpellato, ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento con nota prot. n. 88/13 dell'8 marzo 2013, ritenendo la suddetta sostituzione come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

decreto legislativo n. 300/1999;

decreto del Ministero delle Finanze n. 1390 del 28/12/2000;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia del Territorio;

legge 28 luglio 1961, n. 770;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Firenze, 19 marzo 2013

Il direttore regionale: OCERA

13A02812

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di una nuova serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.), a partire dal 1° aprile 2013, ha in emissione una nuova serie di buoni fruttiferi postali a cinque anni denominata BFPRenditalia e contraddistinta con la sigla «R01».

Nei locali aperti al pubblico di Poste italiane S.p.a. sono a disposizione fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collaboratore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito intenert della CDP S.p.a. www.cassaddpp.it

13A02791

MINISTERO DELLA SALUTE

Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione numero identificativo nazionale, disposizioni in merito alla commercializzazione e relativo impiego del medicinale per uso veterinario «Zulvac 1 Bovis».

Provvedimento n. 174 del 4 marzo 2013

Oggetto: ZULVAC 1 BOVIS.

Registrazione mediante Procedura centralizzata.

Numero identificativo nazionale e disposizioni in merito alla commercializzazione e relativo impiego.

Ditta titolare autorizzazione immissione in commercio: Pfizer Ltd – Regno Unito.

Rappresentante in Italia: Pfizer Italia srl.

Confezioni autorizzate:

	NIN	nr procedura
SOSPENSIONE INIETTABILE INTRAMUSCOLARE BOVINI FLACONE VETRO 20 ML (10 DOSI)	104606013	EU/2/11/130/001
SOSPENSIONE INIETTABILE INTRAMUSCOLARE BOVINI FLACONE VETRO 100 ML (50 DOSI)	104606025	EU/2/11/130/002
SOSPENSIONE INIETTABILE INTRAMUSCOLARE BOVINI FLACONE VETRO 240 ML (120 DOSI)	104606037	EU/2/11/130/003

Il prodotto in oggetto autorizzato con decisione dalla Commissione Europea (http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/alfvreg.htm) può essere commercializzato con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e così come disposto nel Ordinanza Ministeriale del 11 maggio 2001 attraverso strutture pubbliche ed enti pubblici e la sua fornitura ed impiego solo «Ad uso esclusivo di medici veterinari autorizzati nell'ambito del programma di vaccinazione bluetongue», dicitura da riportarsi sugli stampati autorizzati del prodotto Zulvac 1 Bovis.

Il presente provvedimento ha valenza immediata.

13A02792

Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione numero identificativo nazionale, disposizioni in merito alla commercializzazione e relativo impiego del medicinale per uso veterinario «Zulvac 1 ovis».

Provvedimento n. 173 del 4 marzo 2013

Oggetto: ZULVAC 1 OVIS.

Registrazione mediante Procedura centralizzata.

Numero identificativo nazionale e disposizioni in merito alla commercializzazione e relativo impiego.

Ditta titolare autorizzazione immissione in commercio: Pfizer Ltd – Regno Unito.

Rappresentante in Italia: Pfizer Italia srl.

Confezioni autorizzate:

	NIN	NR PROCEDURA
SOSPENSIONE INIETTABILE SOTTOCUTANEA OVINI FLACONE VETRO 20 ML (10 DOSI)	104610011	EU/2/11/131/001
SOSPENSIONE INIETTABILE SOTTOCUTANEA OVINI FLACONE VETRO 100 ML (50 DOSI)	104610023	EU/2/11/131/002
SOSPENSIONE INIETTABILE SOTTOCUTANEA OVINI FLACONE VETRO 240 ML (120 DOSI)	104610035	EU/2/11/131/003

Il prodotto in oggetto autorizzato con decisione dalla Commissione Europea (http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/alfvreg.htm) può essere commercializzato con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e così come disposto nel ordinanza ministeriale del 11 maggio 2001 attraverso strutture pubbliche ed enti pubblici e la sua fornitura ed impiego solo "Ad uso esclusivo di medici veterinari autorizzati nell'ambito del programma di vaccinazione bluetongue", dicitura da riportarsi sugli stampati autorizzati del prodotto Zulvac 1 ovis.

Il presente provvedimento ha valenza immediata.

13A02793

Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione numero identificativo nazionale e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Contacera».

Provvedimento n. 172 del 4 marzo 2013

Oggetto: CONTACERA.

Registrazione mediante Procedura centralizzata.

Numero identificativo nazionale e regime di dispensazione.

Ditta titolare autorizzazione immissione in commercio: Pfizer Ltd – Regno Unito.

Rappresentante in Italia: Pfizer Italia srl.

Confezioni autorizzate:	NIN	nr procedura
20 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE FLACONE VETRO 20 ML BOVINI SUINI E CAVALLI	104605011	EU/2/12/144/001
20 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE FLACONE VETRO 50 ML BOVINI SUINI E CAVALLI	104605023	EU/2/12/144/002
20 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE FLACONE VETRO 100 ML BOVINI SUINI E CAVALLI	104605035	EU/2/12/144/003
20 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE FLACONE VETRO 250 ML BOVINI SUINI E CAVALLI	104605047	EU/2/12/144/004

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione dalla Commissione europea C(2012) 9390 del 06/12/2012 (http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/alfvreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

13A02794

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Unistrain» PRRS liofilizzato e solvente per sospensione iniettabile per suini.

Decreto n. 26 del 8 marzo 2013

Procedura decentrata n. IE/V/0287/001/DC.

Medicinale veterinario «UNISTRAIN» PRRS Liofilizzato e solvente per sospensione iniettabile per suini.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Hipra, S.A. con sede in Avda. La Selva, 135 – 17170 Amer, Girona (Spagna) rappresentata in Italia dalla società HIPRA ITALIA S.r.l. con sede in via Franciacorta, 74 – 25038, Rovato (Brescia) Italia.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C con sede in Avda. La Selva, 135 – 17170 Amer, Girona (Spagna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 flacone da 10 dosi di liofilizzato e 1 flacone con 20 ml di solvente - A.I.C. n. 104476015;

1 flacone da 25 dosi di liofilizzato e 1 flacone con 50 ml di solvente - A.I.C. n. 104476027;

1 flacone da 50 dosi di liofilizzato e 1 flacone con 100 ml di solvente - A.I.C. n. 104476039;

10 flaconi con 10 dosi di liofilizzato - A.I.C. n. 104476041;

10 flaconi con 20 ml di solvente - A.I.C. n. 104476054;

10 flaconi con 25 dosi di liofilizzato - A.I.C. n. 104476066;

10 flaconi con 50 dosi di liofilizzato - A.I.C. n. 104476078;

10 flaconi con 50 ml di solvente - A.I.C. n. 104476080;

10 flaconi con 100 ml di solvente - A.I.C. n. 104476092.

Composizione: ogni flaconcino di liofilizzato contiene:

Principio attivo:

Virus della sindrome riproduttiva e respiratoria del suino (PRRSV, Porcine reproductive and respiratory virus) vivo e attenuato, ceppo VP-046 BIS…………………$10^{3,5}$-$10^{5,5}$ $DICC_{50}$

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Solvente: composizione per dose da 2 ml.

Soluzione tampone fosfato.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini (femmine da riproduzione).

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva di femmine da riproduzione in allevamenti affetti dal virus europeo della PRRS, al fine di ridurre i disturbi riproduttivi, l'incidenza e la durata della viremia, la trasmissione transplacentare del virus, la carica virale nei tessuti e i segni clinici associati all'infezione da ceppi del virus della PRRS. In condizioni di laboratorio, la vaccinazione ha ridotto l'impatto negativo dell'infezione da virus della PRRS sulla performance dei suinetti (mortalità e aumento ponderale) nei primi 28 giorni di vita.

L'immunità inizia 30 giorni dopo la vaccinazione, come dimostrato da challenge test.

La durata dell'immunità è di 16 settimane, come dimostrato da challenge test.

Validità:

periodo di validità del liofilizzato confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità del solvente confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo ricostituzione: utilizzare entro 4 ore.

Tempi di attesa: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

13A02795

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-076) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.